

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1677-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA ED AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE FOLLIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162,
concernente provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze
della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio
di Calabria

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione giustizia propone unanimemente la conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, recante provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio Calabria per i seguenti motivi:

1) è stato fatto corretto richiamo all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione in quanto per la materia contemplata nel decreto-legge sussistono ragioni di necessità ed urgenza per la sospensione dei termini, nel comune di Reggio Calabria, ove l'eccezionale situazione creata ha impedito il regolare svolgimento dei rapporti civili e dei traffici commerciali. Peraltro la situazione si inquadra in quanto si verifica durante periodi bellici o di calamità naturali: per tali eventi si è sempre proceduto a provvedimenti del genere;

2) l'impossibilità di normale vita economica ha indotto a disporre la sospensione, nel territorio di Reggio Calabria, del corso dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché la sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva (art. 1). Il beneficio della sospensione è stato esteso anche a favore di coloro che, residenti nel suddetto comune o ivi venutisi

a trovare, provino di non aver potuto adempiere le obbligazioni, o esercitare i diritti a causa della situazione di emergenza determinatasi a Reggio Calabria (art. 2).

È poi da ritenersi equa e rispondente a ragioni d'opportunità la disposta sospensione delle procedure esecutive per quanto riguarda la fase della vendita coatta o della assegnazione (art. 3).

In relazione alla stabilita durata del periodo di sospensione, con decorrenza dal 1° gennaio 1971 fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento legislativo (art. 1, primo comma), la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dovrà curare, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nel comune di Reggio Calabria, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Il che rappresenta un doveroso intervento per eliminare gli effetti della pubblicazione di protesti di cambiali e vaglia cambiari che, per lo stato di agitazione e di sovversione verificatosi in quel comune, gli interessati non abbiano potuto ritirare nel tempo stabilito (art. 4).

FOLLIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 162, recante provvedimenti intesi ad ovviare alle conseguenze della situazione di emergenza verificatasi nel comune di Reggio di Calabria.